CONCESSIONE AI CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA DI CONDIZIONI DI PRIORITA' NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI

Art. 6

Nelle assunzioni di personale salariato non di ruolo, esclusi gli operai specializzati e qualificati, le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono tenute ad assumere, per ogni dieci posti o frazione di dieci superiore a cinque che si rendano disponibili in ogni ente, opificio o stabilimento di lavoro, un socio di diritto della Unione fascista fra le famiglie numerose che risulti in possesso dei requisiti prescritti per le ammissioni.

Per le assunzioni che debbono effettuarsi per il tramite degli uffici di collocamento a norma del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, le Amministrazioni debbono, nelle richieste di mano d'opera, indicare il numero dei posti da assegnare ai soci dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Versione in vigore dal 19 aprile 1940, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorita' negli impieghi e nei lavori
Estremi	Legge 20 marzo 1940, n. 233
Capo	I — Condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori alle dipendenze dello Stato
Sezione	I — Impieghi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-ai-capi-di-famiglia-numerosa-di-condizioni-di-priorita/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it